

# SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE GENERALI INDEX

*Polizza sperimentale index-based che, oltre a liquidare i danni “tradizionali” da grandine, vento ed ecc. pioggia indennizza anche i danni dovuti: a temperature minime critiche (temperature inferiori alla norma) e la combinazione di precipitazioni assenti e temperature elevate. L’indennizzo viene determinato qualora l’andamento climatico corrente presenti scostamenti rispetto agli indici meteorologici ottimali determinati per frumento ed orzo*

Definizione eventi	<p><b>GRANDINE:</b> Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.</p> <p><b>VENTO FORTE:</b> Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo.</p> <p><b>ECESSO PIOGGA:</b> Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco delle 1 ora.</p> <p><b>TEMPERATURA CRITICA MINIMA</b> - Andamento climatico avverso definito dallo scostamento negativo dai livelli di temperature ottimali che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante tali, per durata e/o intensità, da causare una perdita di Produzione per danno di quantità e/o qualità</p> <p><b>DEFICIT IDRICO E ALTE TEMPERATURE</b> - Andamento climatico avverso identificato sulla base dell’andamento congiunto della piovosità cumulata e delle temperature giornaliere che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, si discosti significativamente dalla curva ottimale causando una perdita di Produzione per danno di quantità e/o qualità.</p>
Oggetto della garanzia	La mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento forte, eccesso pioggia, deficit idrico ed alte temperature, temperatura critica minima
Prodotti Assicurabili	Frumento tenero, Frumento duro, Orzo e relative colture da seme
Decorrenza	3 giorni dalla notifica per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia e sbalzo termico; 10 giorni per temperatura critica minima; 20 giorni per deficit idrico ed alte temperature.
Decorrenza e Cessazione garanzia	Decorre dall'emergenza e cessa alla maturazione del prodotto, comunque non oltre il 30 luglio Il vento decorre dal 1 marzo e cessa all’inizio della maturazione gialla, temperature critiche, deficit idrico ed alte temperature decorrono dal 6 giorno per solo notifiche trasmesse entro il 30/11
Franchigia	Franchigia minima 10% per grandine e vento e 30% per le altre avversità. Nel caso di danni combinati grandine e/o vento ed altre avversità si applica franchigia 30% a scalare, come da apposita tabella inserita nelle condizioni contrattuali
Limite indennizzo	Per tutte le avversità, il limite di indennizzo è 60%. Nessun limite di indennizzo per grandine e vento
Danno qualità	Per frumento, orzo, avena, triticale e farro la qualità prevista sul residuo per danni da grandine dalla fase di spigatura.